

CIRCOLARE INFORMATIVA N.57/2020

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI**

OGGETTO: Conversione in legge del D.L. 104/2020 – c.d. “DECRETO AGOSTO”.

Viene riportata di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dalla Legge n. 126 del 13.10.2020, che ha convertito in Legge il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 così detto “Decreto Agosto” ed è pubblicata nella G.U. n. 253 del 13.10.2020.

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (art. 1)

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga fino ad una **durata massima di 9 settimane**, con possibilità di incremento di ulteriori 9 settimane.

Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo compreso **tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020**.

Le ulteriori 9 settimane di trattamento possono essere riconosciute soltanto ai datori di lavoro nei confronti dei quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane; inoltre, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori 9 settimane sono tenuti al versamento di un contributo aggiuntivo (calcolato con il raffronto tra il fatturato del 1° semestre 2020 rispetto al fatturato del 1° semestre 2019) pari a:

- **9%** della retribuzione globale che sarebbe stata spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%;
- **18%** della retribuzione globale che sarebbe stata spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, se non si è verificato alcun calo di fatturato.

Il predetto contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato del 1° semestre 2020 rispetto al fatturato del 1° semestre 2019 superiore al **20%**, né dai datori di lavoro che abbiano avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Le domande per l'accesso ai predetti trattamenti devono essere inviate all'INPS entro la fine del mese di settembre 2020, oppure entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, se successiva.

**ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO
PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LA CASSA INTEGRAZIONE (art. 3)**

Ai datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.

L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea; il presente beneficio è in ogni caso concesso ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" della Comunicazione della Commissione europea, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Comunicazione medesima.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (artt. 6 e 7)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono, a partire dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 15 agosto 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi nel limite massimo di un importo di esonero pari ad **euro 8.060**.

L'esonero è riconosciuto anche nel caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, successiva alla data di entrata in vigore del Decreto (ovvero successivamente al 15 agosto 2020).

L'esonero è riconosciuto inoltre per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In quest'ultimo caso, l'esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19".

LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTAGI SCOLASTICI (art. 21 bis)

E' concessa la facoltà ad un genitore lavoratore dipendente di svolgere il lavoro in modalità smart-working, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dalla ASL territorialmente competente in ragione di contatti da quest'ultimo avuti a scuola o durante lo svolgimento di attività sportive in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi (sia pubblici che privati), nonché durante lo svolgimento di lezioni musicali o linguistiche.

Laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità smart-working il genitore può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio. In tal caso, in luogo della retribuzione, è comunque riconosciuta un'indennità pari al **50%** della retribuzione medesima.

Per i giorni in cui uno dei due genitori fruisce di una delle predette misure, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli, minori di 14 anni, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure.

Il beneficio in oggetto può essere riconosciuto soltanto per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

REDDITO DI EMERGENZA (art. 23)

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 82 del D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio"), ai nuclei familiari:

- Che, nel mese di maggio 2020, abbiano presentato un valore di reddito familiare inferiore alla soglia di cui all'art. 82, c. 5, del D.L. 34/2020 (ovvero inferiore ad un ammontare pari a 800 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 2, c. 4, del D.L. 4/2019, in tema di "Reddito di cittadinanza e di pensioni");
- Nei quali non siano presenti componenti che percepiscano od abbiano percepito indennità di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto in oggetto (ovvero indennità per i lavoratori marittimi e per i lavoratori occupati nell'Arsenale militare di Taranto);

- Che siano residenti in Italia;
- Che, nel 2019, detenessero un patrimonio mobiliare familiare inferiore ad euro 10.000 (accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo figlio e fino ad un massimo di euro 20.000);
- Nei quali non siano presenti componenti che percepiscono od abbiano percepito indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 (ovvero indennità per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, etc.),

è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario ("Reddito di emergenza"), erogato in **2 quote**, ciascuna determinata in un ammontare pari ad euro 400, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 2, c. 4, del D.L. 4/2019 (in tema di "Reddito di cittadinanza e di pensioni").

Le domande per il Reddito di emergenza devono essere presentate **entro il 15 ottobre 2020**.

RIFINANZIAMENTO CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI (art. 31)

Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del D.L. 34/2020 sono incrementate di 403 milioni di euro a livello nazionale per l'anno 2020.

Tali risorse aggiuntive saranno distribuite tra i soggetti già individuati che hanno presentato apposita istanza in base al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

MODIFICHE ALL'ART. 119 DEL D.L. 34/2020 (IN MATERIA DI SUPERBONUS 110%) (art. 57 bis) **SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI** (art. 63)

Con l'art. **57-bis** del D.L. 104/2020, nel testo definitivo convertito con Legge 126/2020, sono state apportate alcune modifiche ed aggiunte alla norma del Superbonus 110% di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.

In particolare:

- E' previsto che, nei Comuni colpiti da eventi sismici, la detrazione del Superbonus 110% spetta soltanto per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
- I limiti delle spese ammesse all'ecobonus, al sismabonus ed al Superbonus di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (cioè sia in relazione agli interventi "trainanti" che agli interventi "trainati") sono aumentati del 50% con riferimento agli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal terremoto sifi nei Comuni delle regioni *Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*.

L'art. **63** del D.L. 104/2020 dispone poi che le deliberazioni dell'assemblea condominiale che hanno per oggetto l'approvazione degli interventi del Superbonus (*trainanti e trainati*) di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, nonché l'adesione per la cessione del credito di imposta o per lo "sconto" in fattura, ai sensi dell'art. 121 dello stesso D.L. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e, comunque, almeno 1/3 del valore dell'edificio.

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (art. 58)

Ai fini di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti in via prevalente nei settori contraddistinti dai codici ATECO 56.10.11 (*ristorazione con somministrazione*), 56.10.12 (*attività di ristorazione connesse alle aziende agricole*), 56.21.00 (*catering per eventi, banqueting*), 56.29.10 (*mense*), 56.29.20 (*catering*), e, limitatamente alle attività autorizzate alla

somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi), ai fini dell'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, anche DOP, IGP e vitivinicoli, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo è riconosciuto a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dai mesi da marzo a giugno 2020 risulti inferiore ai $\frac{3}{4}$ dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.**

Ai fini dell'ottenimento del contributo occorre presentare apposita istanza: il contributo sarà quindi erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda e del saldo a seguito di presentazione della quietanza di pagamento, effettuato con modalità tracciabili.

I criteri di attribuzione, le modalità e l'ammontare del contributo saranno stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MISE).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pari al doppio del contributo non spettante.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI (art. 59)

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane, a condizione che l'ammontare di fatturato e di corrispettivi relativi al mese di giugno 2020 realizzati nelle predette zone risulti **inferiore ad almeno i $\frac{2}{3}$ dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno 2019** nelle stesse zone, e che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- Per quanto riguarda i comuni capoluoghi di provincia, pari almeno a 3 volte il numero dei cittadini residenti negli stessi comuni;
- Per quanto riguarda i comuni capoluogo di città metropolitane, pari almeno al numero dei cittadini residenti negli stessi comuni.

Il contributo spettante è determinato applicando alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e quello di giugno 2019 le seguenti percentuali:

- **15%** per i soggetti che, nel 2019, hanno registrato ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000;
- **10%** per i soggetti che, nel 2019, hanno registrato ricavi o compensi superiori ad euro 400.000 e fino ad 1 milione di euro;
- **5%** per i soggetti che, nel 2019, hanno registrato ricavi o compensi superiori ad 1 milione di euro.

L'ammontare minimo del contributo a fondo perduto è pari ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tale contributo minimo è comunque riconosciuto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 (e cioè successivamente al mese di osservazione per l'applicazione delle predette percentuali, che è giugno 2019) nelle zone dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana.

L'ammontare del contributo non potrà comunque superare la soglia di **euro 150.000**.

Il presente contributo non è cumulabile con quello di cui al precedente articolo 58 destinato ai soggetti nell'ambito della ristorazione.

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PER IL 2020

(art. 60, cc. da 7-bis a 7-quinquies)

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, per l'esercizio 2020, possono **non** effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore netto contabile così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La parte di ammortamento non effettuata nel bilancio dell'esercizio 2020 è imputata al Conto Economico relativo all'esercizio successivo, differendo quindi anche le quote di ammortamento di ciascun esercizio successivo: si avrà pertanto il prolungamento di un anno del piano di ammortamento originario.

I soggetti che si avvarranno di questa facoltà sono però tenuti a destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata; in caso di utili di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la suddetta riserva indisponibile deve essere integrata utilizzando riserve di utili od altre riserve patrimoniali disponibili, fino all'importo corrispondente alla quota di ammortamenti non eseguita. Ove mancassero anche dette riserve patrimoniali disponibili, detta riserva indisponibile è incrementata accantonando gli utili degli esercizi successivi, sempre fino a concorrenza dell'ammontare delle quote di ammortamento non effettuate.

La Nota Integrativa dovrà naturalmente dare conto delle ragioni della deroga all'effettuazione degli ammortamenti e dettagliarne gli effetti in punto di rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

A prescindere dalla mancata imputazione al Conto Economico, la deduzione della quota di ammortamento, "sospesa" per effetto di tale disposizione, sarà comunque deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi, che dell'IRAP.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI

(art. 60, cc. 7-sexies e 7-septies)

soggetti che, a suo tempo, non hanno presentato la domanda di contributo a fondo perduto ex art. 25, c. 4, del D.L. 34/2020, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19, classificati totalmente montani e che non sono inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi, possono presentare la domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto **entro 30 giorni** dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione stessa. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate riavvierà la suddetta procedura telematica entro 15 giorni dall'entrata in vigore della conversione in legge del Decreto Agosto (ovvero entro 15 giorni dal 14 ottobre 2020).

AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO IMPRESE *(art. 62)*

In deroga alla regola generale per la concessione degli aiuti di Stato concessi a norma degli articoli 54 e 60 del D.L. 34/2020, è stato ora previsto, con specifico riferimento alle piccole e medie imprese, che gli aiuti di Stato possano essere concessi anche in presenza di una situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, sempreché siano comunque rispettate le seguenti condizioni:

- Le piccole e micro imprese non risultino soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- Le piccole e medie imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che, al momento della concessione dell'aiuto, l'impresa abbia rimborsato il prestito o revocato la garanzia);
- Le piccole e medie imprese non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non risultino più soggette al piano di ristrutturazione).

PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ART. 56 DEL D.L. 18/2020 (art. 65)

E' prorogata la moratoria straordinaria disposta dall'art. 56 del D.L. 18/2020, volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare l'emergenza da "Covid-19", le quali potranno avvalersi delle seguenti misure:

- La sospensione della revoca fino alla data del 31 gennaio 2021 (**anziché 30 settembre 2020**) delle linee di credito accordate "sino a revoca" e dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- Il rinvio al 31 gennaio 2021 (**anziché al 30 settembre 2020**) della scadenza dei prestiti non rateali con scadenza anteriore alla predetta data;
- La possibilità per le parti di riscadenziare le rate dei prestiti con scadenza anteriore al 31 gennaio 2021 (**anziché anteriore al 30 settembre 2020**).

La proroga della moratoria opera automaticamente, senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire all'Istituto di credito finanziatore entro il 30 settembre 2020.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (art. 71)

Alle assemblee di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da **2 a 6 dell'art. 106 del D.L. 18/2020**, ovvero, anche in deroga alle specifiche previsioni statutarie, le predette società possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza, e che l'intervento in assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

Con particolare riguardo alle società a responsabilità limitata, è inoltre possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

ESTENSIONE TAX CREDIT LOCAZIONI (art. 77)

Il credito di imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'esercizio della propria attività, previsto dall'art. 28 del D.L. 34/2020 a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che, nel periodo di imposta 2019, hanno conseguito ricavi o compensi **non superiori ad euro 5 milioni**, è riconosciuto, oltre che per i mesi di marzo, aprile e maggio, anche per il mese di giugno 2020. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito è riconosciuto con riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

Per le imprese turistico-ricettive il credito di imposta spetta fino al 31 dicembre 2020.

Il credito di imposta spetta a condizione che:

- I locatari abbiano subito una riduzione del fatturato nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio e giugno 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese dell'anno 2019. La suddetta condizione del calo di fatturato non è però necessaria per la fruizione del credito da parte di quei soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019; nonché di quei soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19;
- Il canone risulti pagato.

Il credito d'imposta è scomputabile in dichiarazione dei redditi, utilizzabile in compensazione oppure cedibile al locatore a fronte di uno sconto sull'ammontare del canone da versare.

Il credito di imposta spetta nella misura del 30% (in luogo del 60%) dei relativi canoni con riferimento a contratti di affitto di azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di impresa. Per le strutture turistico-ricettive, il credito di imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50% e, qualora in relazione alla medesima struttura siano stipulati due distinti contratti, il credito di imposta spetta per entrambi i contratti.

In ogni caso, l'efficacia della norma in oggetto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO – TAX CREDIT VACANZE (art. 77)

in base all'attuale art. 77 del Decreto Agosto convertito in Legge il "Bonus Vacanze" (utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) è concesso anche nel caso in cui il corrispettivo del servizio risulti pagato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator. A differenza di quanto previsto precedentemente dalla versione originaria dell'art. 176, c. 3, lett. c), del D.L. 34/2020.

ESENZIONE IMU PER SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO (art. 78)

Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 di cui all'art. 1, commi da 738 e 783, della L. 160/2019, relativa a:

- Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze: *immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colone marine e montane, degli affittacamere, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Con riferimento alle pertinenze degli immobili di categoria catastale D/2 si applica anche alla 1° rata dell'IMU 2020;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE (art. 79)

E' esteso ai periodi di imposta 2020 e 2021 il riconoscimento del credito di imposta **pari al 65%** delle spese sostenute per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 83/2014, ovvero, più in particolare, delle spese di ristrutturazione edilizia, delle spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e delle spese per incremento dell'efficienza energetica, **fino ad un importo massimo di spesa di euro 200.000**.

I soggetti beneficiari del credito di imposta sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture termali e le strutture ricettive all'aria aperta.

Il credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE VERSAMENTI SOSPESI EX ARTT. 126 E 127 DEL D.L. 34/2020 (art. 97)

- I versamenti, originariamente in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, IVA e contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, che sono stati sospesi a favore dei soggetti che abbiano presentato una consistente riduzione del fatturato nei mesi, di **marzo ed aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019**. Potranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

Per il 50% del totale:

- In un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
- Mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per il restante 50%:

- Mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

- I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che nel periodo di imposta 2019 abbiano rilevato ricavi o compensi non superiori ad euro 2 milioni, e che, in forza dell'art. 62, c. 5, del D.L. 18/2020, avevano sospeso i versamenti scadenti nel **periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 relativi a:**

- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, trattenute per addizionali regionali e comunali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;
- Contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
- Imposta sul Valore Aggiunto.

Potranno eseguire detti versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

Per il 50% del totale:

- In un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
- Mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per il restante 50%:

- Mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

- Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo che non sono state operate con riferimento ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il **17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020** da parte di quei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 19 del D.L. 23/2020 ("Decreto Liquidità"), potranno essere versate, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

Per il 50% del totale:

- In un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
- Mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per il restante 50%:

- Mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

PROROGA SECONDO ACCONTO SOGGETTI ISA (art. 98)

I soggetti ai quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA, che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di **almeno il 33% nel 1° semestre 2020 rispetto al 1° semestre 2019**, è prorogato al **30 aprile 2021** il termine per il versamento della seconda (od unica) rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 delle imposte sui redditi e dell'IRAP (altrimenti fissato al 30 novembre 2020).

PROROGA DEI VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) (art. 98-bis)

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, i quali non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, **entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute**.

La disposizione è applicabile anche ai soggetti nel regime forfettario, nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano il regime della trasparenza fiscale.

PROROGA RISCOSSIONE CARTELLE ESATTORIALI (art. 99)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 15 ottobre 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da atti di accertamento esecutivi. **I versamenti devono quindi essere eseguiti, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2020.**

Con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 nonché ai provvedimenti di accoglimento emessi in relazione alle richieste di dilazione presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza dal beneficio della rateizzazione si produce in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI (art. 110)

E' estesa per le società di capitali, gli enti commerciali soggetti all'IRES, le imprese individuali e le società di persone, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni detenute, ad esclusione degli immobili alla cui produzione ed al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Le imprese che non hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in oggetto (ovvero, successivamente al 14 ottobre 2020), altrimenti nell'esercizio successivo.

Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (cioè a decorrere dal 2020), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al **3%** (sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili). Ove si decida, invece, di non pagare l'imposta sostitutiva del 3%, la rivalutazione avrà valenza solo civilistica.

Può essere affrancato altresì il saldo attivo di rivalutazione, mediante applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al **10%**.

Entrambe le imposte sostitutive devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel corso del quale la rivalutazione è stata eseguita (ovvero a giugno/luglio 2021), mentre le successive due rate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi di imposta successivi.

Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 21 ottobre 2020

Dott. Lucchesi Giuseppe